



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DI MILANO**  
SEZIONE SECONDA CIVILE

riunito in composizione collegiale in persona dei signori magistrati:

dott.ssa Presidente

dott.ssa Giudice

dott. Giudice rel.

nel procedimento

R.G. N. /2023 P.U.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da

, nato a ), il C.F.  
e , nata a (Perù), il , CF  
, entrambi residenti in (MI),  
rappresentati e difesi dall'.

Avv. Matteo Marini (CF. MRNMTT84S04B157L) del Foro di Brescia – PEC  
matteo.marini@brescia.pecavvocati.it - i quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni  
al numero di , ai sensi dell'art. 176 comma II c.p.c., o all'indirizzo di posta  
elettronica e-mail: o PEC:

ed elettivamente domiciliati nello studio  
, in virtù di procura alle liti apposta su foglio  
separato ex art. 83 III comma c.p.c., da intendersi in allegato al ricorso anche ai sensi dell' art  
18, co. 5, D.M. Giustizia n.44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013 (doc. 1 –  
procura);

visto il ricorso depositato per via telematica il 23 febbraio 2023, con il quale i predetti ricorrenti  
hanno chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

rilevato che il ricorso appare depositato ai sensi dell'art. 66 CCII trattandosi di membri conviventi della stessa famiglia con un'origine dell'indebitamento quantomeno in parte comune, dovendo in ogni caso rimanere distinte le masse attive e passive;

vista la documentazione prodotta;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano, essendo i ricorrenti entrambi residenti come da certificato anagrafico (Doc. 2: stato di famiglia);
- B) sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto il debitori, persone fisiche, non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (essendo stata cancellata da oltre un anno la impresa individuale dell'omonimo titolare \_\_\_\_\_, in data 17 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 33 CCII);
- C) al ricorso al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC Avv. \_\_\_\_\_, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- E) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC (pagine da 22 a 25) e dalle dichiarazioni confessorie rese dai debitori nel ricorso, riconducibile a debiti complessivi per € Euro 406.716,23 per il ricorrente e ad € 326.068,67 per la ricorrente, di natura condominiale, bancaria e tributaria, anche con origine nella pregressa attività imprenditoriale del coniuge risultata non fruttuosa, debiti cui oggi il nucleo familiare non riesce ad adempiere col flusso finanziario libero derivante dai redditi mensili derivanti dall'esercizio dell'attività di lavoratore del coniuge indicato in un netto mensile di € 1.900 circa dall'OCC, che sarebbe assorbito da maggiori spese familiari di mantenimento pari ad euro 2.395,80, fermo quanto in corso di

procedura in concreto si ricaverà dalla vendita competitiva immobiliare e dell'autovettura;

- F) spetterà al GD in corso di liquidazione controllata fissare i limiti di cui all'art. 268, comma 4 CCII a seguito di parere motivato del liquidatore, come per legge e da prassi di codesto Tribunale, non essendovi luogo a provvedere su tale richiesta contenuta nelle conclusioni del ricorso;

ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI.

#### PQM

visti gli artt. 2, 66, 269 e 270 CCI;

#### DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata dei debitori ricorrenti:

4  
(Perù) C.F. , nato a  
residente a MI) i ;  
L, C.F. , nata a  
(Perù) il e residente a ) (MI)

#### NOMINA

Giudice delegato il dott

#### NOMINA

liquidatore l'OCC, Avv.

ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

asigna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ordina al liquidatore ove vi siano nel patrimonio dei debitori **beni immobili o beni mobili registrati**, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti e quindi

trasmissione della presente sentenza al **Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione;**

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dichiara non luogo a provvedere sull'istanza ex art. 268 co. 4 CCII.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile il 2 marzo 2023.

Il giudice rel. est.  
*dott.*

Il Presidente  
*dott.ssa*